

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4691

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTA RAFFAELE, BIONDI, SERRENTINO

Presentata il 23 marzo 1990

Incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale

ONOREVOLI COLLEGHI! — È sotto gli occhi di tutti il sensibile mutamento delle condizioni climatiche nel nostro Paese in questi ultimi anni. Diversi fattori, non tutti facilmente decifrabili, tengono lontane le perturbazioni dal nostro Paese anche per lunghi periodi d'inverno. Tra questi fattori sembra doversi annoverare probabilmente il crescente inquinamento atmosferico, che, determinando il cosiddetto effetto serra, è la probabile causa del lento ma costante riscaldamento dell'atmosfera. È evidente che in questo modo un'area climatica già tradizionalmente mite come quella mediterranea viene ad essere caratterizzata da periodi ricorrenti di siccità. Il fenomeno ha ampia portata e riflessi, ma, in questa sede, interessa porre l'attenzione ad un altro fenomeno conseguente e tuttavia non trascurabile

per la nostra economia e strettamente legato sia al rialzo della temperatura, sia alla scarsità delle precipitazioni, e cioè la mancanza di neve nelle zone montane, non solo del sud, ma anche dell'arco alpino. Ciò ha gravi riflessi sul nostro turismo, che nel periodo invernale ha tradizionalmente ricevuto incremento e impulso dall'esercizio delle attività sportive praticabili grazie alla neve.

Per alcune zone e stazioni sciistiche è addirittura emergenza al punto da rendere insufficienti gli attuali incentivi economici previsti dalla nostra legislazione a sostegno di questo settore turistico.

Si ritiene pertanto necessario varare un provvedimento quale quello presente per consentire agli esercenti impianti di risalita di realizzare quelle forme di innevamento artificiale che possano garantire

la continuità degli sport sciistici e quindi della stagione turistica.

Quella turistica è una delle materie per le quali la nostra Costituzione riserva alle regioni una competenza legislativa nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Pertanto con la presente proposta di legge statale si conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un contributo di 400 miliardi di lire in 11 anni, che esse ripartiranno tra gli esercenti impianti di risalita che siano destinati all'uso pubblico (articolo 1) al fine di realizzare impianti di innevamento artificiale. Possono richiedere il contributo non soltanto i soggetti privati che tradizionalmente svolgono questo tipo di attività, ma anche soggetti pubblici che potrebbero essere interessati alla gestione, diretta o indiretta, degli impianti di risalita.

Dal finanziamento sono esclusi quegli impianti di risalita che già sono assistiti da impianti di innevamento artificiale.

Il contributo viene assegnato dal Ministero del turismo e dello spettacolo alle regioni, in rapporto alla consistenza e al numero degli impianti di risalita nel proprio territorio (articolo 2).

I soggetti interessati dovranno presentare (articolo 3) apposita domanda alla regione competente per territorio entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre le regioni, entro tre mesi, dovranno stabilire la procedura necessaria per l'istruzione delle domande presentate. In ogni caso esse dovranno essere corredate dal progetto e dal preventivo di spesa e dovranno assicurare la continuità dell'attività di innevamento artificiale. Sarà concessa priorità al finanziamento degli impianti di risalita che rivestono maggiore importanza in relazione al traffico che sopportano.

Alla copertura finanziaria (articolo 4) si provvede, come accennato, mediante un contributo di 400 miliardi di lire che verranno ripartiti in ragione di 200 per il primo anno e 200 per i successivi dieci anni. Il finanziamento potrà coprire al massimo l'80 per cento del costo dei progetti presentati, mentre rimane a carico degli esercenti il residuo 20 per cento. Il contributo è erogato per il 50 per cento a fondo perduto e per il restante 50 per cento tramite mutuo agevolato decennale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio degli sport invernali anche in condizioni di insufficiente innevamento, lo Stato conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano un contributo di 400 miliardi di lire in undici anni da destinare ai soggetti privati o pubblici cui fa capo l'esercizio di impianti di risalita aperti al pubblico, affinché realizzino e assicurino il funzionamento di impianti di innevamento artificiale delle piste per lo svolgimento degli sport sciistici.

2. Sono esclusi dal contributo gli esercenti di impianti di risalita che servono piste sciistiche già fornite di impianti di innevamento artificiale.

ART. 2.

(Ripartizione del contributo).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il Consiglio centrale del turismo, ripartisce il contributo di cui all'articolo 1 tra le regioni, in funzione della consistenza territoriale e del numero degli impianti di risalita per sport sciistici esistenti nei rispettivi territori.

ART. 3.

(Presentazione e istruzione delle domande).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla regione competente per terri-

torio, domanda per ottenere un contributo vincolato alle finalità di cui allo stesso articolo, corredata dal relativo progetto e da un preventivo di spesa.

2. Nella concessione dei contributi è assegnata la priorità agli esercenti impianti di risalita per sport sciistici di maggiore rilevanza in relazione al volume dell'utenza.

3. Il contributo non può eccedere l'80 per cento del costo complessivo del progetto ed è erogato per il 50 per cento a fondo perduto, e per il restante 50 per cento tramite mutui a tasso agevolato di durata decennale.

4. Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione dei fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano le modalità inerenti alla istruttoria e ai criteri di valutazione delle domande e dei progetti presentati anche in relazione alle condizioni atte a garantire un prolungato esercizio degli impianti di innevamento, nonché le modalità relative alla concessione dei mutui agevolati.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel 1990 per l'erogazione a fondo perduto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'E.A.M.O. ».

2. Per gli anni dal 1991 al 2000 per l'erogazione dei contributi sugli interessi per i mutui agevolati decennali sono

iscritti 20 miliardi di lire annui in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.